



AVVISO n.3936	28 Febbraio 2008	SeDeX – LEV. CERTIFICATES
----------------------	-------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : ABN AMRO BANK
dell'Avviso
Oggetto : Inizio Negoziazione Mini Future su Azione
STM – segmento Leverage Certificate – "ABN
AMRO BANK N.V." emessi nell'ambito di un
programma

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Strumenti finanziari: **AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG CERTIFICATES SU AZIONI (Seconda Serie 2008)**

Emittente: **ABN AMRO BANK**

Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's	Aa2	31/10/2007
	Standard & Poor's	AA-	23/10/2007
	Fitch	AA-	31/07/2007

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **29/02/2008**

Mercato di quotazione: **Borsa - Comparto SEDEX "Leverage Certificates"**

Orari e modalità di negoziazione: **Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni**

Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione: **Unicredito Italiano S.p.A.
Codice specialist: 2100**

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG CERTIFICATES SU AZIONI (Seconda Serie 2008)

Serie in negoziazione: **vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives**

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie: **vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")**

Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie: **vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")**

Tipo di liquidazione: **monetaria**

Modalità di esercizio: **europeo**

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 29/02/2008, gli strumenti finanziari "AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG CERTIFICATES SU AZIONI (Seconda Serie 2008)" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Tipo</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto</i>	<i>Neg. N</i>	<i>Lotti</i>	<i>MM</i>	<i>Note</i>	<i>Stop Loss</i>
15	NL0006202780	N20278	465022	ABNSTMML7,5L10	STMICROELECTR ONICS	Bull	7,5	16/12/2010	0,1	1000000	10		3000		MINI FUTURES	8,03

2. FATTORI DI RISCHIO DEI CERTIFICATES

GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DI CERTIFICATES SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ. E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA.

L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE.

SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DI CERTIFICATES NON È ADATTA PER MOLTI INVESTITORI.

UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, AGLI OBIETTIVI D'INVESTIMENTO E ALLA ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DI CERTIFICATES DI QUEST'ULTIMO.

2.1 RISCHI GENERALI RELATIVI AI CERTIFICATES

PRINCIPALI RISCHI DEI CERTIFICATES

- **RISCHIO EMITTENTE** – SALVI I CASI IN L'EMISSIONE DEI CERTIFICATES SIA GARANTITA DA UN SOGGETTO TERZO, L'INVESTIMENTO NEI CERTIFICATES È SOGGETTO AL RISCHIO EMITTENTE, NEL SENSO CHE IL VALORE DEL CERTIFICATE È LEGATO AL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE. TALE RISCHIO È PERTANTO CONNESSO ALL'EVENTUALITÀ CHE L'EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI ONORARE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AI CERTIFICATES. IL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE GARANTISCE L'INVESTITORE PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AI CERTIFICATES SENZA PRIORITÀ RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI DELL'EMITTENTE STESSO IN CASO DI INSOLVENZA. A TALE ULTIMO RIGUARDO, SI VEDA ANCHE QUANTO ILLUSTRATO AL PUNTO 4.1.3 *RANKING* DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DI CERTIFICATES.
- **RISCHIO DI SOTTOSTANTE** – TALE RISCHIO È LEGATO ALLA VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (SOTTOSTANTE). IN PARTICOLARE, ESSENDO I CERTIFICATES STRUMENTI FINANZIARI CHE CONSENTONO DI REPLICARE, CON O SENZA EFFETTO LEVA, L'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE, IL RENDIMENTO DEI CERTIFICATES NON PUÒ ESSERE PREDETERMINATO, MA PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DELLE VARIAZIONI CHE INTERVERRANNO NEI VALORI DI MERCATO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.
- **RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO** – TALE RISCHIO È LEGATO ALLA VARIAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO. IN PARTICOLARE, NEI CASI IN CUI LA VALUTA DI DENOMINAZIONE DEI CERTIFICATES (VALUTA DI PAGAMENTO) SIA DIVERSA DALLA VALUTA DI DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (VALUTA SOTTOSTANTE), I CERTIFICATES POTRANNO ESSERE CONDIZIONATI DALLE VARIAZIONI CHE INTERVERRANNO NEI VALORI DI MERCATO DEL TASSO DI CAMBIO TRA LE CENNATE VALUTE. I

CERTIFICATES PER I QUALI, IL TASSO DI CAMBIO TRA LE PERTINENTI VALUTE È CONVENZIONALMENTE FISSATO ALLA PARI INCLUDONO LA DENOMINAZIONE “QUANTO”. CON RIFERIMENTO A CIASCUN CERTIFICATE SPECIFICO, SI VEDA QUANTO DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATO AL PERTINENTE SUB-PARAGRAFO *VALUTA* DEL PARAGRAFO 4.2.

- **RISCHIO DI LIQUIDITÀ** – TALE RISCHIO È RAPPRESENTATO DALL'IMPOSSIBILITÀ O DALLA DIFFICOLTÀ DI POTER LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA SUA SCADENZA NATURALE. TALE RISCHIO SI RIDIMENSIONA NEL CASO DI QUOTAZIONE DEI TITOLI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. IN PARTICOLARE, PUÒ VERIFICARSI L'EVENTUALITÀ CHE IL PREZZO DEI CERTIFICATES POSSA ESSERE CONDIZIONATO, FINO AD INFICIARNE LA VALIDITÀ, DALLA SCARSA LIQUIDITÀ DEGLI STESSI. QUESTI STRUMENTI POTREBBERO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ, PER CUI POTREBBE VERIFICARSI L'EVENTUALITÀ CHE IL PREZZO DI TALI STRUMENTI POSSA ESSERE CONDIZIONATO DALLA LIMITATA LIQUIDITÀ DEGLI STESSI. PERALTRO IL *MARKET MAKER* ASSUME L'IMPEGNO DI ESPORRE E RIPRISTINARE LE POSIZIONI DI PREZZO VENDITA/ACQUISTO, SECONDO LA TEMPISTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A., PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AI LOTTI MINIMI DI NEGOZIAZIONE STABILITI DALLA BORSA ITALIANA S.P.A. E CON UNO SPREAD TRA I PREZZI DENARO/LETTERA NON SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE MEDESIME ISTRUZIONI. A TALE ULTIMO RIGUARDO, SI VEDA ANCHE QUANTO ILLUSTRATO AL PUNTO 6.1 *MARKET MAKER* DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DI CERTIFICATES.

- **RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI** – TALE RISCHIO È RAPPRESENTATO DAL FATTO CHE L'EMITTENTE PUÒ RICOPRIRE ANCHE ALTRI RUOLI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DI CERTIFICATES, CONSEGUENDONE UN POTENZIALE RISCHIO CHE L'EMITTENTE STESSO SI CONFRONTI CON INTERESSI CONFLIGGENTI QUANDO SVOLGE LE ATTIVITÀ CONNESSE A TALI RUOLI.

IN PARTICOLARE, SI SOTTOLINEA IL FATTO CHE LA FUNZIONE DI MARKET MAKER PUÒ ESSERE SVOLTA DALLO STESSO EMITTENTE O DA UN SOGGETTO DA QUESTO INCARICATO; NEL PRIMO CASO IL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI DERIVEREBBE DALLA CIRCOSTANZA CHE L'EMITTENTE, DA UNA PARTE, DECIDE IL PREZZO DI EMISSIONE DEI CERTIFICATES E, DALL'ALTRA PARTE, ESPONE IN VIA CONTINUATIVA I PREZZI DI VENDITA E DI ACQUISTO DEI MEDESIMI CERTIFICATES PER LA LORO NEGOZIAZIONE SUL MERCATO SECONDARIO.

UN'ULTERIORE CIRCOSTANZA DA CUI PUÒ DERIVARE UN CONFLITTO DI INTERESSI SI VERIFICA QUANDO IL SOTTOSTANTE DEI CERTIFICATES SIA UN'AZIONE, UN INDICE, UN FONDO O COMUNQUE UNO STRUMENTO O UNA ATTIVITÀ FINANZIARIA RICONDUCIBILE ALL'EMITTENTE O AL SUO GRUPPO BANCARIO.

SI SEGNALE INFINE CHE L'EMITTENTE POTRÀ ESSERE ANCHE L'AGENTE DI CALCOLO PER I CERTIFICATES E/O IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO DEI MEDESIMI.

ALTRE EVENTUALI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI SARANNO SEGNALATE AL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

- **RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE INVESTITO** – TUTTI I CERTIFICATES, AD ECCEZIONE DEI PROTECTION CERTIFICATES, ESPONGONO L'INVESTITORE AL RISCHIO DI PERDERE L'INTERO CAPITALE INVESTITO; QUESTO RISCHIO, COME SI EVIDENZIERÀ NEL PARAGRAFO 2.2 DEDICATO AI RISCHI SPECIFICI

DI CIASCUNA TIPOLOGIA DI CERTIFICATE, È PIÙ ELEVATO NEI CERTIFICATES CON LEVA; IL VALORE MINIMO E MASSIMO DELLA LEVA, OVE ESISTENTE, VERRÀ INDICATO NEL SUDDETTO PARAGRAFO 2.2.

- **RISCHIO DI ASSENZA DI TALUNE INFORMAZIONI SUCCESSIVE SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE** – QUALORA LE INFORMAZIONI SUI SOTTOSTANTI DEI CERTIFICATES UTILI A VALUTARE L'INVESTIMENTO NON SIANO PRESENTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DI CERTIFICATES O SIANO DIFFUSE SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA MEDESIMA, L'INVESTITORE DOVRÀ REPERIRE AUTONOMAMENTE TALI INFORMAZIONI ATTRAVERSO ALTRI CANALI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, QUALI LA STAMPA FINANZIARIA, I PORTALI DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PRESENTI SU INTERNET E/O I DATA PROVIDER.

COMMISSIONI ED ALTRI ONERI

Il prezzo dei Certificates all'emissione è il prodotto di una **componente derivativa** e di una componente relativa alle **commissioni** applicate dall'Emittente in rapporto ai costi da sostenere per la strutturazione dello strumento e/o per il suo collocamento.

Inoltre, in relazione ad alcuni Certificates, vengono applicati altri **oneri periodici** per il mantenimento dello strumento e/o per il pagamento delle licenze per l'utilizzazione del Sottostante e/o per i costi connessi alla sostituzione del Sottostante (*rollover*) e/o sotto forma di *spread* su tassi di interesse.

Nella descrizione dei rischi specifici dei Certificates (Sezione 2.2 della presente Nota Informativa) si illustrerà in dettaglio quali possano essere le commissioni e gli altri oneri suddetti e quale consistenza avrebbero rispetto al valore dei Certificates. Inoltre, nelle pertinenti Condizioni Definitive si illustrerà quali in concreto saranno tali commissioni ed oneri e quale consistenza avranno rispetto al valore dei Certificates.

Qualora il Sottostante dei Certificates sia un Fondo, occorrerà tenere anche in considerazione, oltre alle commissioni ed agli altri oneri suddetti, anche le commissioni applicate dal gestore del Fondo stesso. Nelle pertinenti Condizioni Definitive si illustrerà quali in concreto saranno tali commissioni.

Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali

Sconvolgimento di Mercato; Determinazione dell'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione o Importo di Liquidazione su Esercizio/Estinzione in caso di Sconvolgimenti di Mercato

(solo Certificates su Indici)

Il Regolamento Generale prevede che, qualora nel giorno in cui debba essere calcolato l'importo da liquidare all'investitore in base ai Certificates su Indici a seguito di esercizio sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato, vale a dire, con riferimento ai Certificates su Indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, la mancanza, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni sul relativo Mercato, di un prezzo d'asta dei titoli che formino almeno il 20% di tali Indici, se l'Agente di Calcolo ritiene tale mancanza sostanziale [come meglio definito all'Articolo 13(A)(1)(i) del Regolamento Generale] e, con riferimento ai Certificates su Indici relativi ai rimanenti Indici, una sospensione o una rilevante limitazione alle contrattazioni dei componenti del Sottostante (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi

Mercati o altrimenti), durante l'ultima ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, che interessa il mercato dei componenti che formano almeno il 20% di tali indici, se l'Agente di Calcolo ritiene tale sospensione o limitazione sostanziale [come meglio definito all'Articolo 13(A)(1)(ii) del Regolamento Generale], l'Agente di Calcolo calcolerà l'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione o Importo di Liquidazione su Esercizio/Estinzione alla scadenza del Periodo di Determinazione, basandosi a tal fine, sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo valore disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (si veda l'Articolo 13(B)(1) del Regolamento Generale).

Sconvolgimento di Mercato; Determinazione dell'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione in caso di Sconvolgimenti di Mercato

(solo Certificates su Azioni, Futures e Commodities)

Il Regolamento Generale prevede che, qualora per effetto del verificarsi e del perdurare di uno Sconvolgimento di Mercato, vale a dire una sospensione o una rilevante limitazione delle/alle negoziazioni del Sottostante o delle/alle pubblicazioni del relativo fixing, come meglio definito all'Articolo 13(A)(2) del Regolamento Generale, non si riesca a determinare il valore del Sottostante ai fini del calcolo dell'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione, l'Agente di Calcolo calcolerà l'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione alla scadenza del Periodo di Determinazione basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (si veda l'Articolo 13(B)(1) del Regolamento Generale).

Sconvolgimento di Mercato; Determinazione dell'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione in caso di Sconvolgimenti di Mercato

(solo Certificates su Fondi)

Il Regolamento Generale prevede che, qualora per effetto del verificarsi e del perdurare di uno Sconvolgimento di Mercato, vale a dire una sospensione o una rilevante limitazione alle negoziazioni del Sottostante o una mancata rilevazione o pubblicazione del prezzo del Sottostante o del valore del valore unitario netto delle relative quote o la sospensione dei rimborsi delle quote, come meglio definito all'Articolo 13(A)(3) del Regolamento Generale, non si riesca a determinare il valore del Sottostante ai fini del calcolo dell'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione, l'Agente di Calcolo calcolerà l'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione alla scadenza del Periodo di Determinazione basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (si veda l'Articolo 13(B)(1) del Regolamento Generale).

Sconvolgimento di Mercato; Determinazione dell'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione o Importo di Liquidazione su Esercizio/Estinzione in caso di Sconvolgimenti di Mercato Significativi

(solo Certificates su Indici e Valuta Plus Certificates)

Il Regolamento Generale prevede che, qualora sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato Significativo, vale a dire uno Sconvolgimento della fonte di riferimento del Tasso di Cambio, un Inadempimento governativo, una Inconvertibilità/intrasferibilità, una Nazionalizzazione, un'Illiquidità, una Modifica alla legislazione, un'Imposizione Fiscale, un'Indisponibilità o una Moratoria [per la definizione

di ciascuno di tali eventi si veda l'Articolo 13(A)(4) del Regolamento Generale], l'Agente di Calcolo potrà effettuare gli opportuni aggiustamenti ai termini dei pertinenti Regolamenti Specifici e, qualora dopo 180 Giorni di Negoziazione continui a sussistere uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo calcolerà l'Importo Differenziale/Importo di Liquidazione o Importo di Liquidazione su Esercizio/Estinzione alla scadenza del Periodo di Determinazione, basandosi a tal fine, sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo valore disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritenga rilevante [si veda l'Articolo 13(B)(2) del Regolamento Generale].

Aggiustamenti dell'Indice; cessazione del calcolo dell'Indice; effetti di concentrazione o diluizione

(solo Certificates su Indici)

Qualora lo Sponsor dell'Indice modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo o la formula di calcolo dell'Indice, o in qualsiasi altro modo lo modifichi in modo sostanziale, ovvero qualora lo Sponsor cessi di calcolare o pubblicare l'Indice, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo valore di mercato dei relativi Certificates su Indici [come meglio specificato all'Articolo 13(C)(1),(2),(3) del Regolamento Generale]. In relazione ad Indici che siano componenti di un basket di Sottostanti, l'Agente di Calcolo potrà invece, senza averne l'obbligo:

- (i) sostituire l'Indice con un altro indice che abbia uguale struttura, o sostanzialmente simile, e un impatto finanziario sul basket sostanzialmente simile a quello dell'Indice e che si riferisca agli stessi beni a cui si riferiva l'Indice; ovvero
- (ii) riallocare il valore dell'Indice, calcolato in base all'ultimo livello disponibile dello stesso prima che si verificasse la cessazione, sugli altri Indici che compongono il basket con un criterio proporzionale al peso di tali Indici nel basket stesso.

L'intervento dell'Agente di Calcolo dovrà comunque essere effettuato in buona fede e informato a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti della cessazione.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi così effettuati.

Qualora invece si verifichi un effetto di concentrazione o di diluizione sul valore teorico dei componenti che compongono l'Indice, l'Agente di Calcolo potrà effettuare le eventuali corrispondenti correzioni alle condizioni ed ai termini dei Certificates su Indici, in modo tale che il valore economico dei medesimi rimanga sostanzialmente equivalente a quello che gli stessi avevano prima del verificarsi di tali eventi [come meglio specificato all'Articolo 13(D) del Regolamento Generale].

Cessazione della Quotazione

(solo Certificates su Azioni, Futures, Fondi e Commodities)

Qualora un Sottostante cessi definitivamente, per qualunque motivo, di essere quotato sul relativo mercato senza che, alla data di siffatta cessazione, detto Sottostante sia quotato o venga ammesso a quotazione su un altro mercato regolamentato, l'Emittente procederà secondo le modalità esposte di seguito.

L'Emittente estinguerà anticipatamente i Certificates, dandone comunicazione ai titolari degli stessi tramite l'Agente di Calcolo e pagherà ad ogni titolare di Certificates un importo corrispondente ad un equo valore di mercato degli stessi, determinando tale importo (a) con i medesimi criteri adottati sul mercato regolamentato per i contratti di opzione sugli stessi Sottostanti, ovvero, ove non esistano

contratti di opzione quotati su un mercato regolamentato relativi ai Sottostanti, (b) considerando come livello del Sottostante l'ultimo livello disponibile prima della cessazione di cui al presente punto. L'importo così calcolato, in deroga a quanto previsto nei rispettivi Regolamenti Specifici, verrà pagato secondo le modalità previste nel Regolamento Generale per le comunicazioni ai titolari dei Certificates e comunque verrà corrisposto ai Portatori non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui è stato come sopra determinato l'equo valore di mercato dei Certificates.

Nonostante quanto previsto nel precedente paragrafo, in relazione a una Commodity o un'Azione o un Fondo che sia componente di un basket di Sottostanti, l'Agente di Calcolo potrà, senza averne l'obbligo:

- (a) sostituire la Commodity o l'Azione o il Fondo con un'altra commodity ovvero, a seconda dei casi, un'altra Azione o un altro Fondo che abbia uguale struttura e natura, o sostanzialmente simile, e un impatto finanziario sul basket sostanzialmente simile a quello della Commodity ovvero, a seconda dei casi, dell'Azione o del Fondo; ovvero
- (b) riallocare il valore della Commodity ovvero, a seconda dei casi, dell'Azione o del Fondo, calcolato in base all'ultimo livello disponibile della stessa o dello stesso prima che si verificasse la cessazione, sulle altre Commodities ovvero, a seconda dei casi, Azioni o Fondi che compongono il basket con un criterio proporzionale al peso di tali Commodities ovvero, a seconda dei casi, Azioni o Fondi nel basket stesso.

L'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi di quanto precede dovrà comunque essere effettuato in buona fede e in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti della cessazione. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi così effettuati.

Eventi Rilevanti

(solo Certificates su Azioni)

Nel caso in cui si verifichino eventi che influenzino il valore dell'Azione (si rinvia all'Articolo 13(F) del Regolamento Generale per una più dettagliata indicazione di questa tipologia di eventi, denominati Eventi Rilevanti), l'Agente di Calcolo effettuerà gli opportuni aggiustamenti alle condizioni ed ai termini dei Certificates su Azioni, in modo tale che il valore economico dei medesimi rimanga sostanzialmente equivalente a quello che gli stessi avevano prima del verificarsi di tali eventi, ovvero procederà, a seconda dei casi e come meglio specificato all'Articolo 13(F) del Regolamento Generale, al pagamento di un equo valore di mercato dei relativi Certificates su Azioni, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

Eventi Rilevanti

(solo Certificates su Fondi)

Nel caso in cui si verifichino gli Eventi Rilevanti descritti all'Articolo 13(G) del Regolamento Generale, relativamente al Sottostante o alla relativa società di gestione, l'Agente di Calcolo potrà sostituire tale Sottostante (il "Sottostante Sostituito") con altro fondo che abbia una focalizzazione geografica o settoriale analoga a quella del Sottostante Sostituito ed un benchmark ed una durata comparabile (il "Sottostante Sostitutivo"). Qualora l'Agente di Calcolo non ritenga possibile individuare un adeguato Sottostante Sostitutivo, individuerà un indice che abbia caratteristiche comparabili a quelle del Sottostante prima che si verificasse l'Evento Rilevante. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo

ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere informato a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante. Tuttavia, qualora l'Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente che non sia possibile procedere ad una rettifica ai sensi di quanto precede, gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates si intenderanno venuti meno e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai portatori dei medesimi un importo in denaro, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates, determinato dall'Agente di Calcolo, basandosi a tal fine, per quanto attiene alla determinazione del valore del Sottostante, sull'ultimo valore disponibile dello stesso o del valore unitario netto delle relative quote prima del verificarsi dell'Evento Rilevante e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

In relazione a Commodities ed Azioni che siano componenti di un basket di Sottostanti, l'Agente di Calcolo potrà invece, senza averne l'obbligo, riallocare il valore della Commodity ovvero, a seconda dei casi, dell'Azione, calcolato in base all'ultimo livello disponibile della stessa o dello stesso prima che si verificasse l'Evento Rilevante, sulle altre Commodities ovvero, a seconda dei casi, Azioni che compongono il basket con un criterio proporzionale al peso di tali Commodities ovvero, a seconda dei casi, Azioni nel basket stesso. L'intervento dell'Agente di Calcolo dovrà comunque essere effettuato in buona fede e informato a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti della cessazione. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi così effettuati.

Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel momento e nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione (inclusa quella fiscale) applicabile, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi (Articolo 7 del Regolamento Generale).

Modifiche al Regolamento Generale e/o ad un Regolamento Specifico

L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento Generale e/o ad un Regolamento Specifico, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del Regolamento Generale e/o di un Regolamento Specifico, i medesimi potranno essere modificate dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento Generale e/o al Regolamento Specifico nei modi indicati all'Articolo 8 del Regolamento Generale [Articolo 9(b) del Regolamento Generale].

FONTI DI DIFFUSIONE DEI LIVELLI CORRENTI DEL SOTTOSTANTE

I prezzi correnti delle Azioni Sottostanti sono calcolati in continuo e diffusi dalle agenzie informative indicate nella sottostante tabella. Il prezzo di chiusura delle Azioni Sottostanti è pubblicato sui siti degli emittenti dei Sottostanti (ove esistenti), sul sito di Borsa Italiana www.borsaitalia.it e sarà pubblicato giornalmente, per l'intera durata dei Mini Futures Certificates, sul quotidiano a diffusione nazionale indicato nelle medesima tabella.

Fonti dei livelli correnti (agenzie informative) e dei livelli di chiusura (quotidiano) dei Sottostanti

Azione	Reuters	Bloomberg	Quotidiano
Assicurazioni Generali	GASI.MI	G IM Equity	Milano Finanza
Atlantia	ATL.MI	ATL IM Equity	Milano Finanza
Banca Monte dei Paschi Siena	BMPS.MI	BMPS IM Equity	Milano Finanza
Enel	ENEL.MI	ENEL IM Equity	Milano Finanza
ENI	ENI.MI	ENI IM equity	Milano Finanza
Fiat	FIA.MI	F IM Equity	Milano Finanza
Mediaset	MS.MI	MS IM Equity	Milano Finanza
STM	STM.MI	STM IM Equity	Milano Finanza
Telecom Italia	TLIT.MI	TIT IM Equity	Milano Finanza
Tenaris SA	TENR.MI	TEN IM Equity	Milano Finanza
Tiscali	TIS.MI	TIS IM Equity	Milano Finanza

ALTRE INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE

Criteri di arrotondamento dell'Importo Differenziale	Qualora l'Importo Differenziale, quale calcolato in base alla formula indicata all'articolo 2 dei Regolamenti Specifici relativi agli "ABN AMRO BANK N.V. Mini Future Long e Mini Future Short Certificates su Indici e Azioni Italiane ed Estere", risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento alla quarta cifra decimale più vicina e 0,00005 sarà arrotondato per eccesso
Descrizione delle modalità di determinazione dell'Importo Differenziale (Mini Long)	Come dettagliatamente illustrato nella Nota Informativa di Certificates, nel Regolamento Generale e nel pertinente Regolamento Specifico acclusi alla medesima rispettivamente sub 7.2.1 e 7.2.2.2, ai quali pertanto si rinvia per la completa disciplina di quanto indicato in appresso, l'Importo Differenziale è calcolato come segue: (i) a seguito di un Evento di Stop-Loss: (Prezzo di Stop-Loss - Current Strike Level della Data di Stop Loss) * Parità; (ii) nel caso di esercizio dei Certificates: (Prezzo Finale - Current Strike Level della Data di Determinazione del Prezzo Finale) * Parità;

Tuttavia, l'Importo Differenziale non può essere un valore minore di zero.
L'importo così ottenuto, se denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Pagamento, dovrà essere convertito nella Valuta di Pagamento al Tasso di Cambio, in relazione alla circostanza di cui al punto (i) sopra, della Data di Stop Loss e, in relazione alla circostanza di cui al punto (ii) sopra, della Data di Determinazione del Prezzo Finale. I termini con iniziale maiuscola sono definiti nel Regolamento Generale e nel pertinente Regolamento Specifico acclusi rispettivamente sub 7.2.1 e 7.2.2.2 della Nota Informativa di Certificates.

Valuta di denominazione del Sottostante e fonte del tasso di cambio rispetto all'Euro

Azione	Tasso di Cambio
Assicurazioni Generali	N/A
Atlantia	N/A
Banca Monte dei Paschi Siena	N/A
Enel	N/A
ENI	N/A
Fiat	N/A
Mediaset	N/A
STM	N/A
Telecom Italia	N/A
Tenaris SA	N/A
Tiscali	N/A

LEVA INIZIALE: alla data indicata nel paragrafo “**CARATTERISTICHE**” che segue la leva delle singole serie di Mini Future Long Certificates su Futures delle presenti Condizioni Definitive è quella indicata nelle Tabelle allegate.

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche delle singole serie di Mini Future Long Certificates su Azioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono descritte nell'allegata Tabella A BIS - ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG CERTIFICATES SU AZIONI. A titolo puramente esemplificativo le menzionate Tabelle contengono i prezzi indicativi dei Mini Future Long Certificates su Azioni determinati alla data del 30 gennaio 2008, assumendo che il valore corrente del Sottostante sia quello indicato nelle Tabelle medesime.

ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Londra^(*)

() L'originale delle presenti Condizioni Definitive, firmato per conto dell'Emittente, è depositato presso la Consob. Una copia è disponibile presso la Sede legale dell'Emittente, nonché presso ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Londra (UK), 250 Bishopsgate, EC2M 4AA, presso ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Milano (I), via Meravigli 7 ed è scaricabile dal sito www.abnamromarkets.it*

7 febbraio 2008

Tabella A BIS - ABN AMRO BANK N.V. Mini Future Long Certificates su Azioni (I)

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Tipo	Codice ISIN Sottostante	Initial Current Strike Level	Data Emissione	Data Scadenza	Parità	Cod. Neg.	Quantità	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obb. quot.	Spread	Livello Stop-Loss Iniziale	Livello del Sottostante	Valuta Sottostante	Divisa Strike Level	Mercato	Percentuale Stop-Loss	Prezzo Indicativo Certificates	Leva
1	ABN	NL0006202673	Assicurazioni Generali SpA	Bull	IT0000062072	22	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20267	1000000	Cash	Europ	10	10	400	2%	23,540	28,960	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,696	4,16
2	ABN	NL0006202657	Atlantia	Bull	IT0003506190	18	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20265	1000000	Cash	Europ	10	10	700	2%	19,260	22,150	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,415	5,34
3	ABN	NL0006202665	Atlantia	Bull	IT0003506190	19	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20266	1000000	Cash	Europ	10	10	800	2%	20,330	22,150	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,315	7,03
4	ABN	NL0006202640	Atlantia	Bull	IT0003506190	15	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20264	1000000	Cash	Europ	10	10	400	2%	16,050	22,150	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,715	3,10
5	ABN	NL0006202681	B.M.Paschi Siena	Bull	IT0001334587	2,6	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20268	2000000	Cash	Europ	10	10	4500	2%	2,790	3,160	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,056	5,64
6	ABN	NL0006202699	Enel SPA	Bull	IT0003128367	6	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20269	1000000	Cash	Europ	10	10	2000	2%	6,420	7,320	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,132	5,55
7	ABN	NL0006202707	Enel SPA	Bull	IT0003128367	6,8	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20270	1000000	Cash	Europ	10	10	5000	2%	7,280	7,320	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,052	14,08
8	ABN	NL0006202715	ENI	Bull	IT0003132476	18	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20271	1000000	Cash	Europ	10	10	700	2%	18,900	22,010	EUR	EUR	Borsa Italiana	5%	0,401	5,49
9	ABN	NL0006202723	ENI	Bull	IT0003132476	19	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20272	1000000	Cash	Europ	10	10	900	2%	19,950	22,010	EUR	EUR	Borsa Italiana	5%	0,301	7,31
10	ABN	NL0006202731	Fiat SpA	Bull	IT0001976403	14	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20273	1000000	Cash	Europ	10	10	1500	2%	14,980	16,100	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,210	7,67
11	ABN	NL0006202749	Fiat SpA	Bull	IT0001976403	14,5	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20274	1000000	Cash	Europ	10	10	2000	2%	15,520	16,100	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,160	10,06

Tabella A BIS - ABN AMRO BANK N.V. Mini Future Long Certificates su Azioni (II)

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Tipo	Codice ISIN Sottostante	Initial Current Strike Level	Data Emissione	Data Scadenza	Parità	Cod. Neg.	Quantità	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obb. quot.	Spread	Livello Stop-Loss Iniziale	Livello del Sottostante	Valuta Sottostante	Divisa Strike Level	Mercato	Percentuale Stop-Loss	Prezzo Indicativo Certificates	Leva
12	ABN	NL0006202756	Mediaset	Bull	IT0001063210	4,5	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20275	1000000	Cash	Europ	10	10	2000	2%	4,820	6,010	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,151	3,98
13	ABN	NL0006202764	Mediaset	Bull	IT0001063210	5	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20276	1000000	Cash	Europ	10	10	2500	2%	5,350	6,010	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,101	5,95
14	ABN	NL0006202772	STMICROELECTRONICS	Bull	NL0000226223	7	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20277	1000000	Cash	Europ	10	10	2000	2%	7,490	8,450	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,145	5,83
15	ABN	NL0006202780	STMICROELECTRONICS	Bull	NL0000226223	7,5	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20278	1000000	Cash	Europ	10	10	3000	2%	8,030	8,450	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,095	8,90
16	ABN	NL0006202798	Telecom Italia	Bull	IT0003497168	1,7	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20279	1000000	Cash	Europ	10	10	8000	2%	1,790	2,040	EUR	EUR	Borsa Italiana	5%	0,034	6
17	ABN	NL0006202806	Telecom Italia	Bull	IT0003497168	1,8	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20280	1000000	Cash	Europ	10	10	11000	2%	1,890	2,040	EUR	EUR	Borsa Italiana	5%	0,024	8,5
18	ABN	NL0006202814	Tenaris	Bull	LU0156801721	12	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20281	1000000	Cash	Europ	10	10	1500	2%	12,840	13,960	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,196	7,12
19	ABN	NL0006202822	Tiscali	Bull	IT0001453924	1	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20282	1000000	Cash	Europ	10	10	7000	2%	1,070	1,410	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,041	3,44
20	ABN	NL0006202830	Tiscali	Bull	IT0001453924	1,1	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20283	1000000	Cash	Europ	10	10	9000	2%	1,180	1,410	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,031	4,55
21	ABN	NL0006202848	Tiscali	Bull	IT0001453924	1,2	06/02/2008	16/12/2010	0,1	N20284	1000000	Cash	Europ	10	10	12000	2%	1,290	1,410	EUR	EUR	Borsa Italiana	7%	0,021	6,71

ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Londra – 7 febbraio 2008

7.2 Appendici

7.2.1 Regolamento Generale – Regolamento Generale relativo a “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“Certificate”, al singolare, e “Certificates”, al plurale)

Articolo 1

Certificates

Il presente regolamento generale relativo a “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (di seguito, “**Regolamento Generale**”) si applica agli strumenti finanziari indicati in appresso:

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES**” (di seguito, “**Valuta Plus Certificate**”, al singolare, e “**Valuta Plus Certificates**”, al plurale);
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI E AZIONI ITALIANE ED ESTERE**” (di seguito “**Mini Future Long/Short Certificates su Indici e Azioni**”, al plurale, e “**Mini Future Long/Short Certificate su Indici e Azioni**”, al singolare)
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURES**” (di seguito “**Mini Future Long/Short Certificate su Futures**”, al singolare, e “**Mini Future Long/Short Certificates su Futures**”, al plurale)
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. TURBO E SHORT CERTIFICATES SU AZIONI ESTERE**” (di seguito “**Turbo/Short Certificate**”, al singolare, e “**Turbo/Short Certificates**”, al plurale).
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION [‘BULL’] [‘CAP BULL’] [‘BEAR’] [‘CAP BEAR’] CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E BASKET**” (di seguito un “**PROTECTION CERTIFICATE**”, al singolare, e i “**PROTECTION CERTIFICATES**”, al plurale);
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP BONUS CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES E FONDI**” (di seguito un/i “**DOUBLE-UP BONUS**”);
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES E FONDI**”. (di seguito un/i “**Bonus**” e un/gli “**Airbag**”)
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES E DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES E FONDI**” (di seguito un/i “**Double-Up**” e un/i “**Discount**”).

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES E FONDI**” (di seguito un/i “**Power**”).
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI, FUTURES, COMMODITIES, FONDI E BASKET**” (di seguito un/i “**Benchmark**” e un/i “**Benchmark Quanto**”).
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. THEME CERTIFICATES SU INDICI, COMMODITIES, FONDI E BASKET**” (di seguito, “**THEME CERTIFICATE**”, al singolare, e “**THEME CERTIFICATES**”, al plurale);
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. [AUTOCALLABLE] TWIN WIN CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES E FONDI**” (di seguito un/i “**TWIN WIN CERTIFICATE/S**”);
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. STEP UP CERTIFICATES [CON KNOCK OUT] SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES E FONDI**” (di seguito un/gli “**STEP UP CERTIFICATE/S**”);

I VALUTA PLUS Certificates, i Mini Futures Certificates su Indici e Azioni, i Mini Futures Certificates su Futures, i Protection Certificates, i Double-Up Bonus, i Turbo e Short Certificates, i Bonus e Airbag Certificates, i Double-Up e Discount Certificates, i Power, i Benchmark, i Benchmark Quanto, i Theme Certificates, i Twin Win Certificates e gli Step Up Certificates saranno denominati anche un “**Certificate Specifico**”, al singolare, i “**Certificates Specifici**”, al plurale, e cumulativamente un “**Certificate**”, al singolare, e “**Certificates**”, al plurale.

I Certificates sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “**ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES**” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche generali indicate nel presente Regolamento Generale e con le caratteristiche specifiche, relative a ciascun Certificate Specifico, indicate nel pertinente regolamento specifico (di seguito, ciascuno un “**Regolamento Specifico**”) - accluso al Prospetto di Base di Certificates - come integrato, con riferimento alle specifiche emissioni di Certificates effettuate nell’ambito del Prospetto di Base di Certificates, con quanto indicato nelle pertinenti condizioni definitive (di seguito, “**Condizioni Definitive**”).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Generale i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**Agente di Calcolo**” indica ABN AMRO Bank N.V. con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Paesi Bassi, salvo sia diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Agente di Regolamento**” indica BNP Paribas, Securities Services, Filiale di Milano, Piazza San Fedele n. 2, salvo sia diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive; nonché, ogni altro ulteriore ovvero alternativo agente (o agenti) di regolamento, ovvero sistema (o sistemi) di regolamento, riconosciuto dall’Emittente di volta in volta e comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del presente Regolamento Generale (ciascuno un “Agente di Regolamento” e, insieme, “Agenti di Regolamento”);

“**Azione**” indica un titolo azionario quotato su un mercato italiano o estero;

“**Certificate Specifico**” o “**Certificates Specifici**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Certificate**” o “**Certificates**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Commodity**” indica una merce di qualsiasi natura negoziata, quotata o trattata “spot” su un mercato italiano o estero;

“**Data di Determinazione del Prezzo Finale**” ovvero “**Data di Determinazione del Sottostante Finale**” ovvero “**Data di Determinazione**” ovvero “**Data di Determinazione Finale**” indica il primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Determinazione che non sia anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, salvo quanto previsto all’Articolo 13;

“**Data di Emissione**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale;

“**Data di Rollover**” indica la data che verrà indicata nella Tabella riprodotta nella Sezione “**ALTRE INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE**” contenuta nelle pertinenti Condizioni Definitive; qualora la data come sopra individuata non sia anche un Giorno di Borsa Aperta, la Data di Rollover si intenderà essere il Giorno di Negoziazione immediatamente precedente tale data che sia anche un Giorno di Borsa Aperta;

“**Data di Scadenza**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale ovvero, nel caso in cui tale data non sia un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo successivo;

“**Fondo**” indica un ETF – Exchange Traded Fund, italiano o estero, quotato su un mercato regolamentato e la cui commercializzazione sia stata autorizzata in Italia;

“**Future**” indica il contratto future o lo strumento finanziario che incorpora un contratto future, quale negoziato, quotato o trattato su un mercato italiano o estero e avente l’oggetto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di negoziazione del Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM);

“**Giorno di Negoziazione**” indica: per i Certificates su Indici, ogni giorno in cui lo Sponsor calcola e pubblica ovvero dovrebbe calcolare e pubblicare il livello di apertura o di chiusura dell’indice in base ai propri regolamenti; per i Certificates sui rimanenti Sottostanti, ogni giorno che è un giorno di negoziazione in ciascun Mercato o Mercato Collegato, con esclusione dei giorni in cui è previsto che detto Mercato o Mercato Collegato chiuda prima del suo consueto orario giornaliero;

“**Giorno di Pagamento**” indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET);

“**Giorno di Sconvolgimento di Mercato**” indica un Giorno di Negoziazione in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato;

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui ciascun Agente di Regolamento è aperto;

“**Indice**” indica un indice italiano o estero relativo a valute, Fondi, azioni o obbligazioni quotate, titoli governativi, Futures, commodities quotate, negoziate o trattate su un mercato italiano o estero quotati, ADR o GDR quotati;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, il numero ivi indicato come tale;

“**Mercato**” o “**Mercato di Riferimento**” indica, con riferimento a ciascun Sottostante diverso dagli Indici, il mercato indicato nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive ovvero ogni successore di tale mercato;

“**Mercato Collegato**” indica il principale mercato regolamentato delle opzioni o dei futures o di altri contratti derivati sul relativo Sottostante;

“**Ora di Determinazione**” indica, limitatamente ai Certificates su Azioni non quotate in Italia, Fondi, Futures, Commodities e Indici non gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, l’ora indicata come tale nella Tabella riprodotta nella Sezione “**ALTRE INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE**” contenuta nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Periodo di Determinazione**” indica il periodo che ha durata di cinque Giorni di Negoziazione e che inizia a decorrere: (i) dal Giorno di Negoziazione antecedente alla Data di Scadenza quando si tratti di Certificates che abbiano come Sottostante Azioni quotate in Italia (ii) dalla Data di Scadenza (inclusa) quando si tratti di tutti i rimanenti Certificates;

“**Portatore**” indica la persona legittimata a disporre dei Certificates nel conto acceso dall’Emittente presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dell’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui detiene, direttamente o indirettamente, il proprio conto;

“**Prezzo di Riferimento**” indica il prezzo di riferimento di un’Azione così come definito all’articolo 4.1.11. del Regolamento di Borsa;

“**Prezzo Finale**” o “**Sottostante Finale**” indica, salvo quanto previsto all’Articolo 13 (B)(1) e (B)(2) del presente Regolamento Generale:

- (A) per i Certificates su Indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, un importo, rilevato da, ovvero per conto di, l’Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata, pari al valore di tali indici calcolato sulla base dei prezzi d’asta di apertura degli strumenti finanziari che li compongono alla Data di Determinazione del Prezzo Finale o del Sottostante Finale; qualora entro il termine della seduta di borsa non fosse determinato il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti tali indici, l’Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti adottando i medesimi criteri utilizzati al medesimo fine sul Mercato Collegato per i contratti derivati sugli stessi indici; ove non esistano contratti derivati relativi a tali indici quotati nel Mercato Collegato, l’Agente di Calcolo determinerà il

prezzo di quegli strumenti sulla base dei prezzi registrati nel Giorno di Negoziazione precedente in cui sia stato registrato un prezzo di quotazione per gli stessi strumenti, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione;

- (B) per i Certificates sui rimanenti Indici, un importo, come determinato dal relativo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l'Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata, pari al livello dell'Indice all'Ora di Determinazione alla Data di Determinazione del Prezzo Finale o del Sottostante Finale;
- (C) per i Certificates su Azioni quotate in Italia, il Prezzo di Riferimento del Sottostante alla Data di Determinazione del Prezzo Finale o del Sottostante Finale, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata;
- (D) per i Certificates su Azioni non quotate in Italia, Fondi, Futures, Commodities, il prezzo ufficiale del Sottostante all'Ora di Determinazione alla Data di Determinazione del Prezzo Finale o del Sottostante Finale sul pertinente Mercato, come calcolato dal soggetto che gestisce tale Mercato, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata;
- (F) per i Valuta Plus Certificates, il livello del Sottostante alla Data di Determinazione Finale.

Il Prezzo Finale ed il Sottostante Finale dei Benchmark Certificates e dei Theme Certificates su un basket di Sottostanti, saranno determinati sulla base della sommatoria del Prezzo Finale e del Sottostante Finale di ciascun Sottostante che compone il basket, secondo quanto sarà dettagliatamente previsto nella Sezione **“ALTRE INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE”** contenuta nelle pertinenti Condizioni Definitive, con particolare riferimento alle informazioni sulle caratteristiche del basket e sulla relativa formula di calcolo e valorizzazione.

“Prezzo Iniziale” o **“Sottostante Iniziale”** indica, salvo gli aggiustamenti di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento Generale, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, il valore ivi indicato come tale;

“Regolamento di Borsa” indica il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., quale di volta in volta modificato;

“Sconvolgimento di Mercato” è ciascun evento indicato come tale all'Articolo 13;

“Sconvolgimento di Mercato Significativo” è ciascun evento indicato come tale all'Articolo 13;

“Spese” indica tutte le tasse, oneri, imposte e/o spese, inclusi qualsiasi spesa di esercizio, bolli, diritti conseguenti o connessi all'esercizio dei Certificates o comunque dovuti in relazione ai Certificates per l'attività di soggetti che svolgano un ruolo diverso da quello dell'Emittente;

“Sponsor” indica l'entità che calcola e rileva ciascun Indice, quale indicata nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive; il riferimento allo Sponsor include ogni successivo sponsor dell'indice individuato ai sensi dell'Articolo 13 del presente Regolamento Generale;

“Tasso di Cambio” indica il tasso di cambio tra la Valuta di Pagamento e - se diversa - la Valuta Sottostante (espresso come un numero di unità della Valuta Sottostante con le quali può essere scambiata la Valuta di Pagamento); il Tasso di Cambio sarà indicato nella Tabella riprodotta nella Sezione **“ALTRE**

INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE” contenuta nelle pertinenti Condizioni Definitive; ai fini della rilevazione del Tasso di Cambio si adotterà il fixing della BCE o della FED o di altra banca centrale, come indicato nella suddetta Sezione;

“**Valuta di Pagamento**” indica l’Euro.

“**Valuta Sottostante**” indica, con riferimento a ciascuna Serie elencata nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la valuta ivi indicata come tale.

Eventuali termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Regolamento Generale e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Generale medesimo ovvero, ove non definiti nel presente Regolamento Generale, nel pertinente Regolamento Specifico.

Articolo 3

Trasferimento dei Certificates

Il trasferimento dei Certificates avverrà esclusivamente tramite l’annotazione di tale trasferimento nel conto terzi, intestato all’Agente di Regolamento, presso Monte Titoli S.p.A. e nel conto degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari Aderenti”) presso cui il venditore dei Certificates e l’acquirente degli stessi detengono rispettivamente il proprio conto.

Articolo 4

Agenti

- (a) **Agente di Regolamento** – L’Emittente si riserva il diritto di sostituire ovvero di rimuovere dall’incarico in qualsiasi momento ciascun Agente di Regolamento e di nominare altri ovvero ulteriori agenti. Tuttavia, la rimozione dall’incarico dell’Agente di Regolamento avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Regolamento e, nel caso in cui uno o più Certificates siano quotati in qualsiasi mercato o offerti in qualsiasi giurisdizione, ci sia un Agente di Regolamento avente sede in ciascun paese designato per tale mercato o giurisdizione. Le suddette variazioni saranno comunicate ai Portatori ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Generale. Ciascun Agente di Regolamento agisce esclusivamente come agente dell’Emittente e non assume alcun dovere o obbligazione nei confronti dei Portatori. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall’Agente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.
- (b) **Agente di Calcolo** – L’Emittente può nominare un nuovo Agente di Calcolo secondo i termini e le condizioni in appresso indicati.

L’Emittente si riserva il diritto di nominare, in qualsiasi momento, un altro soggetto quale Agente di Calcolo. Resta, tuttavia, inteso che la rimozione dall’incarico dell’Agente di Calcolo avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Calcolo. Il verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del Regolamento Generale.

L'Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall'Emittente) agisce esclusivamente come agente dell'Emittente. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Agente di Calcolo (inclusi i casi in cui si tratti dell'Emittente) sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

L'Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall'Emittente) può, con il consenso dell'Emittente, delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato. Nel caso in cui il ruolo di Agente di Calcolo è assunto dall'Emittente, quest'ultimo può delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato.

Articolo 5

Imposte e tasse

Qualunque tassa o imposta dovuta in relazione all'esercizio dei Certificates sarà interamente a carico del Portatore. Pertanto, il Portatore sarà tenuto a rimborsare all'Emittente qualsiasi costo sostenuto da quest'ultimo a tale titolo.

Articolo 6

Acquisti di Certificates da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Certificates sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificates così acquistati ovvero rinegoziarli.

Articolo 7

Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi.

Il pagamento di tale somme di danaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci Giorni Lavorativi dal Giorno Lavorativo di cui al paragrafo precedente, secondo le modalità che verranno comunicate ai Portatori tramite annuncio pubblicato ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 8

Comunicazioni

Ogni comunicazione ai Portatori, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal pertinente Regolamento Specifico, s'intenderà validamente effettuata, qualora i Certificates siano quotati sul SEDEXTM, tramite annuncio pubblicato su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Ciascuna comunicazione si intenderà effettuata il giorno in cui tale annuncio o avviso venga pubblicato ovvero, laddove lo stesso annuncio venga pubblicato in più date, il primo giorno in cui tale annuncio o avviso sia diffuso. Qualora i Certificates non siano quotati sul SEDEXTM, la suddetta comunicazione, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal pertinente Regolamento Specifico, potrà essere effettuata validamente anche solo tramite pubblicazione sul sito dell'Emittente www.abnamromarkets.it.

Articolo 9

Calcoli, determinazioni e modifiche

- (a) **Calcoli e determinazioni** - Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Emittente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.
- (b) **Modifiche** - L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del Regolamento Generale e/o del pertinente Regolamento Specifico, il Regolamento Generale e/o il pertinente Regolamento Specifico potranno essere modificati dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico nei modi indicati all'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 10

Legge applicabile e foro competente

La forma ed il contenuto dei Certificates, così come tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Regolamento Generale e del pertinente Regolamento Specifico, sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico, è competente, in via esclusiva, il foro di Milano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1469bis c.c. a favore del Portatore che rivesta la qualifica di consumatore.

Articolo 11

Lingua del Regolamento

Nel caso in cui il Regolamento venga pubblicato in una lingua diversa dall'italiano ed emergano contestazioni in ordine all'interpretazione dello stesso, farà fede la versione in lingua italiana.

Articolo 12

Quotazione

Qualsiasi riferimento alla Borsa Italiana S.p.A. e/o alla negoziabilità in borsa dei Certificates contenuto nel presente Regolamento Generale e/o nei Regolamenti Specifici è subordinato all'ammissione alla quotazione dei Certificates sul SEDEXTM.

Articolo 13

Sconvolgimenti di Mercato, altri eventi e conseguenze

(A)(1) **Sconvolgimenti di Mercato** (per i Certificates che hanno come Sottostante un Indice) - Per "Sconvolgimento di Mercato" si intende, in qualsiasi Giorno di Negoziazione,

- (i) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, (A) la mancanza, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni sul relativo mercato, di un prezzo d'asta dei componenti che formano almeno il 20% di tali indici, se l'Agente di Calcolo ritiene tale mancanza sostanziale; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un componente al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel componente e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) una sospensione o limitazione alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato, se esistente (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) se l'Agente di Calcolo ritiene tale sospensione o limitazione sostanziale;
- (ii) con riferimento ai rimanenti indici, una sospensione o limitazione, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante l'ultima ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, (A) alle contrattazioni dei componenti dell'indice (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che interessa il mercato dei componenti che formano almeno il 20% dell'indice; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un componente al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel componente e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato, se esistente (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti).

Una limitazione alle negoziazioni nel corso del Giorno di Negoziazione dovuta a variazioni nei prezzi eccedenti i livelli permessi dal relativo mercato può, ove ritenuto opportuno dall'Agente di Calcolo, costituire uno Sconvolgimento di Mercato.

- (A)(2) **Sconvolgimenti di Mercato** (per i Certificates che hanno come Sottostante un'Azione, un Future o una Commodity) - Per "Sconvolgimento di Mercato" si intende, in qualsiasi Giorno di Negoziazione, (i) il verificarsi o l'esistenza di una sospensione o limitazione delle/alle negoziazioni o delle/alle pubblicazioni del relativo fixing, (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che l'Agente di Calcolo ritiene sostanziale e che interessa il mercato del Sottostante ovvero, laddove applicabile, i contratti di opzione o futures o gli altri contratti derivati riferiti al medesimo Sottostante sul Mercato Collegato; (ii) la mancata rilevazione o pubblicazione del prezzo del Sottostante o la discontinuità temporanea o permanente nella rilevazione o pubblicazione di tale prezzo.
- (A)(3) **Sconvolgimenti di Mercato** (per i Certificates che hanno come Sottostante un Fondo) - Per "Sconvolgimento di Mercato Significativo" si intende, in qualsiasi Giorno di Negoziazione, (i) il verificarsi o l'esistenza di una sospensione o limitazione alle negoziazioni (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che l'Agente di Calcolo ritiene sostanziale e che interessa il mercato del Sottostante; (ii) la mancata pubblicazione, in un giorno in cui il gestore del Fondo dovrebbe provvedervi, del valore unitario netto delle relative quote o la discontinuità temporanea o permanente nella pubblicazione di tale valore; (iii) la sospensione dei rimborsi delle quote.
- (A)(4) **Sconvolgimenti di Mercato Significativi** (per i Valuta Plus Certificates e per i Certificates che hanno come Sottostante un Indice) - Per "Sconvolgimento di Mercato Significativo" si intende il verificarsi di qualsiasi degli eventi illustrati in appresso:
- (i) *Sconvolgimento della fonte di riferimento del tasso di cambio* – Ove sia divenuto impossibile ottenere il tasso di cambio, inclusi i casi in cui ciò sia dovuto alla mancata pubblicazione del medesimo;
 - (ii) *Inadempimento governativo* – Ove, con riferimento a titoli di debito o indebitamenti relativi a denaro preso a prestito o garantito dal Paese del principale mercato finanziario della valuta in cui è denominato il Sottostante, si verifichi un inadempimento ovvero altra circostanza o evento simili;
 - (iii) *Inconvertibilità/intrasferibilità* – Il verificarsi di qualsiasi evento che renda impossibile, de facto o de jure, convertire la valuta in cui è denominato il Sottostante nella Valuta di Pagamento;
 - (iv) *Nazionalizzazione* – Qualsiasi nazionalizzazione o altra azione che privi delle proprietà ovvero limiti la proprietà nel Paese del principale mercato finanziario della valuta in cui è denominato il Sottostante;
 - (v) *Illiquidità* – Qualsiasi impossibilità ad ottenere una quotazione della valuta in cui è denominato il Sottostante;

- (vi) *Modifiche alla legislazione* – Qualsiasi modifica della legislazione del Paese del principale mercato finanziario della valuta in cui è denominato il Sottostante che interessi la proprietà e/o la trasferibilità della medesima valuta;
- (vii) *Imposizioni fiscali* – Qualsiasi imposizione fiscale che abbia carattere restrittivo/punitivo imposta nel Paese del principale mercato finanziario della valuta in cui è denominato il Sottostante;
- (viii) *Indisponibilità* – La non disponibilità della Valuta di Pagamento nel Paese del principale mercato finanziario della valuta in cui è denominato il Sottostante;
- (ix) *Moratoria* – Qualora sia dichiarata una moratoria generale in relazione alle attività bancarie nel Paese in cui il Sottostante è quotato e/o pubblicato.

In relazione ai Benchmark Certificates, ai Theme Certificates ed ai Protection Certificates su un basket di Sottostanti, gli Sconvolgimenti di Mercato e gli Sconvolgimenti di Mercato Significativi saranno da riferire a ciascuno dei Sottostanti che compone il basket, anche ai fini della individuazione della Data di Determinazione per ciascuno di tali Sottostanti.

Il verificarsi di qualsiasi delle circostanze di cui sub (A) sarà stabilito dall'Agente di Calcolo e le determinazioni dell'Agente di Calcolo effettuate nei modi e nei termini indicati ai successivi punti (B)(1) e (B)(2) del presente Articolo saranno definitive e vincolanti per l'Emittente e per i Portatori.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato ovvero uno Sconvolgimento di Mercato Significativo mediante avviso di borsa.

(B)(1) Determinazione dell'Importo di Liquidazione o dell'Importo Differenziale, dell'Importo di Liquidazione su Esercizio e dell'Importo di Liquidazione su Estinzione in caso di Sconvolgimento di Mercato - Qualora tutti i Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Determinazione siano anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, l'Agente di Calcolo calcolerà l'Importo Differenziale o l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione su Esercizio e l'Importo di Liquidazione su Estinzione alla scadenza del Periodo di Determinazione, basandosi a tal fine, per quanto attiene alla determinazione del valore del Sottostante a cui si riferisce lo Sconvolgimento di Mercato, sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo valore disponibile di tale Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante.

(B)(2) Determinazione dell'Importo di Liquidazione o dell'Importo Differenziale, dell'Importo di Liquidazione su Esercizio e dell'Importo di Liquidazione su Estinzione in caso di Sconvolgimento di Mercato Significativo - Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato Significativo che impedisca la determinazione dell'Importo di Liquidazione o dell'Importo Differenziale, dell'Importo di Liquidazione su Esercizio e dell'Importo di Liquidazione su Estinzione, l'Agente di Calcolo potrà, ove lo ritenga appropriato, effettuare gli opportuni aggiustamenti ai termini del Regolamento Specifico al fine di tener conto del verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato Significativo; e, qualora dopo 180 Giorni di Negoziazione continui a sussistere uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di

Calcolo calcolerà l'Importo Differenziale o l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione su Esercizio e l'Importo di Liquidazione su Estinzione basandosi a tal fine, per quanto attiene alla determinazione del valore del Sottostante a cui si riferisce lo Sconvolgimento di Mercato Significativo, sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo valore disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritenga rilevante.

(C) Sostituzione dello Sponsor o dell'indice; aggiustamenti dell'indice; cessazione del calcolo dell'indice; effetti di concentrazione o diluizione (per i Certificates che hanno come Sottostante un Indice) - L'Agente di Calcolo apporterà gli aggiustamenti indicati in appresso:

- (1) Se l'Indice: (A) non dovesse essere più calcolato e pubblicato dall'attuale Sponsor, ma venisse calcolato e pubblicato da un nuovo Sponsor accettato dall'Agente di Calcolo; o (B) dovesse essere sostituito da un diverso indice calcolato secondo una formula ritenuta sostanzialmente simile dall'Agente di Calcolo, verrà utilizzato, a seconda dei casi, l'indice pubblicato dal nuovo sponsor o il nuovo indice, dandone comunicazione ai Portatori mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale;
- (2) Se: lo Sponsor dell'indice modifica sostanzialmente il metodo di calcolo o la formula di calcolo dell'Indice, o in qualsiasi altro modo lo modifichi in modo sostanziale (purché non si tratti di modifiche previste nella formula o nel metodo di calcolo per mantenere l'indice inalterato in presenza di cambiamenti nei suoi componenti o al verificarsi di altri avvenimenti di routine), allora l'Emittente potrà (i) sostituire (previo parere favorevole dell'Agente di Calcolo) l'Indice con l'indice così modificato, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") che assicuri la continuità con l'attività sottostante i Certificates. Ai Portatori verrà data comunicazione della modifica all'indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento e del parere dell'Agente di Calcolo mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero (ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificates secondo quanto previsto dal successivo punto (3).
- (3) Se lo Sponsor dell'indice, ovvero - ove applicabile - il nuovo sponsor, cessa di calcolare o pubblicare l'Indice, allora l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificates corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates dai medesimi posseduti in base all'ultima quotazione disponibile dell'Indice calcolato e diffuso dallo Sponsor e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

Tale valore di mercato sarà determinato in buona fede dall'Emittente in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti della cessazione di cui al presente punto (3), tenuto conto del parere dell'Agente di Calcolo.

I Portatori saranno messi a conoscenza del valore di mercato così determinato nonché del parere dell'Agente di Calcolo, mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale valore di mercato.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui è stato determinato il valore di mercato.

Nonostante quanto previsto nel presente punto (3), in relazione ad Indici che siano componenti di un basket di Sottostanti, l'Agente di Calcolo potrà, senza averne l'obbligo:

- (i) sostituire l'Indice con un altro indice che abbia uguale struttura, o sostanzialmente simile, e un impatto finanziario sul basket sostanzialmente simile a quello dell'Indice e che si riferisca agli stessi beni a cui si riferiva l'Indice; ovvero
- (ii) riallocare il valore dell'Indice, calcolato in base all'ultimo livello disponibile dello stesso prima che si verificasse la cessazione di cui al presente punto (3), sugli altri Indici che compongono il basket con un criterio proporzionale al peso di tali Indici nel basket stesso.

L'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi dei sub-paragrafi (i) e (ii) dovrà comunque essere effettuato in buona fede e in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti della cessazione di cui al presente punto (3). L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi dei sub-paragrafi (i) e (ii).

(D) Effetti di concentrazione o diluizione (per i Certificates che hanno come Sottostante un Indice) -

Se si verifica un effetto, non considerato dallo Sponsor, di concentrazione ovvero diluizione sul valore teorico dei componenti dell'Indice, inclusi i casi in cui tale effetto sia dovuto al pagamento di dividendi straordinari, ovvero di dividendi in danaro complessivamente pari o maggiori all'8% su base annua del valore corrente dei componenti dell'Indice ("Evento Modificativo"), l'Agente di Calcolo potrà effettuare le eventuali corrispondenti correzioni ad uno o più parametri dei Certificates, in modo tale che il valore economico dei Certificates rimanga sostanzialmente equivalente a quello che i medesimi avevano prima del verificarsi degli effetti di concentrazione o di diluizione sopra menzionati. L'Agente di Calcolo potrà, ma non dovrà, determinare le suddette correzioni facendo riferimento alla correzione effettuata in un mercato regolamentato, se esistente, di contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti all'indice in presenza di un analogo effetto, in relazione alle opzioni su tale indice trattate su quel mercato. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere effettuato in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti

distorsivi dell'Evento Modificativo. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo.

(E) **Cessazione della Quotazione** (per i Certificates che hanno come Sottostante un'Azione, un Future, un Fondo o una Commodity) - Qualora un Sottostante cessi definitivamente, per qualunque motivo, di essere quotato sul relativo mercato senza che, alla data di siffatta cessazione, detto Sottostante sia quotato o venga ammesso a quotazione su un altro mercato regolamentato, l'Emittente procederà secondo le modalità esposte di seguito:

- (i) l'Emittente estinguerà anticipatamente i Certificates, dandone comunicazione ai titolari degli stessi tramite l'Agente di Calcolo, con le modalità previste nel paragrafo (ii) che segue e pagherà ad ogni titolare di Certificates un importo corrispondente ad un equo valore di mercato degli stessi, determinando tale importo (a) con i medesimi criteri adottati sul mercato regolamentato per i contratti di opzione sugli stessi Sottostanti, ovvero, ove non esistano contratti di opzione quotati su un mercato regolamentato relativi ai Sottostanti, (b) considerando come livello del Sottostante l'ultimo livello disponibile prima della cessazione di cui al presente punto.

L'importo così calcolato, in deroga a quanto previsto nei rispettivi Regolamenti Specifici, verrà pagato secondo le modalità previste per le comunicazioni ai titolari dei Certificates ai sensi del paragrafo (ii) che segue e comunque verrà corrisposto ai Portatori non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui è stato come sopra determinato l'equo valore di mercato dei Certificates.

Nonostante quanto previsto nel presente punto (i), in relazione a una Commodity o un'Azione o un Fondo che sia componente di un basket di Sottostanti, l'Agente di Calcolo potrà, senza averne l'obbligo:

- (a) sostituire la Commodity o l'Azione o il Fondo con un'altra commodity ovvero, a seconda dei casi, un'altra Azione o un altro Fondo che abbia uguale struttura e natura, o sostanzialmente simile, e un impatto finanziario sul basket sostanzialmente simile a quello della Commodity ovvero, a seconda dei casi, dell'Azione o del Fondo; ovvero
- (b) riallocare il valore della Commodity ovvero, a seconda dei casi, dell'Azione o del Fondo, calcolato in base all'ultimo livello disponibile della stessa o dello stesso prima che si verificasse la cessazione di cui al presente punto (i), sulle altre Commodities ovvero, a seconda dei casi, Azioni o Fondi che compongono il basket con un criterio proporzionale al peso di tali Commodities ovvero, a seconda dei casi, Azioni o Fondi nel basket stesso.

L'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente punto (i) dovrà comunque essere effettuato in buona fede e in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e

tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti della cessazione. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente punto (i).

- (ii) l'Agente di Calcolo, mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, comunicherà ai titolari dei Certificates, che si è verificata una cessazione della quotazione di un Sottostante, fornendo dettagli in merito a tale evento e alle azioni che l'Emittente intraprenderà al riguardo.

(F) **Eventi Rilevanti** (per i Certificates che hanno come Sottostante un'Azione) - Al verificarsi di un Evento Rilevante (come di seguito definito), l'Agente di Calcolo effettuerà le eventuali corrispondenti correzioni ad uno o più parametri dei Certificates, in modo tale che il valore economico dei Certificates rimanga sostanzialmente equivalente a quello che i medesimi avevano prima del verificarsi degli Eventi Rilevanti. L'Agente di Calcolo modificherà i parametri di cui sopra adottando i criteri di rettifica utilizzati sul mercato regolamentato, se esistente, di contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti al Sottostante in presenza di un analogo effetto, in relazione alle opzioni su tale Sottostante trattate su quel mercato. Ove non esistano contratti di opzione relativi ai Sottostanti quotati in tale mercato regolamentato, l'Agente di Calcolo adotterà criteri di rettifica rifacendosi alla *best practice* di mercato. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere effettuato in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante. Tuttavia, qualora l'Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente che non sia possibile procedere ad una rettifica ai sensi del presente paragrafo, gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates si intenderanno venuti meno e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai portatori dei medesimi un importo in denaro, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates, determinato dall'Agente di Calcolo, basandosi a tal fine, per quanto attiene alla determinazione del valore del Sottostante, sull'ultimo Prezzo Ufficiale di Chiusura e/o Prezzo di Riferimento disponibile prima del verificarsi dell'Evento Rilevante e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

Nonostante quanto previsto nel presente punto (F), in relazione a una Azione che sia componente di un basket di Sottostanti, l'Agente di Calcolo potrà, senza averne l'obbligo, riallocare il valore della Azione, calcolato in base all'ultimo livello disponibile dello stesso prima che si verificasse l'Evento Rilevante, sulle altre Azioni che compongono il basket con un criterio proporzionale al peso di tali Azioni nel basket stesso. L'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere effettuato in buona fede e in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti dell'Evento Rilevante. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo.

Ai fini del presente punto (F) un Evento Rilevante (l' "**Evento Rilevante**") si intende essersi verificato laddove:

- (a) ai portatori di un Sottostante venga distribuito un Sottostante;
- (b) vengano distribuiti ai portatori di un Sottostante (i) titoli di debito o attività (diversi da dividendi ordinari o riserve da utili); (ii) diritti o *warrants* che danno diritto a sottoscrivere il Sottostante; ovvero (iii) diritti di qualsiasi altra natura;
- (c) si verifichi una modifica nel valore nominale, uno *split*, un consolidamento, una cancellazione, ricapitalizzazione, riorganizzazione o fusione che abbia una qualche influenza sul Sottostante;
- (d) il pagamento di un dividendo straordinario da parte dell'emittente di un Sottostante;
- (e) abbia luogo un evento tale da comportare una diluizione/concentrazione del valore del Sottostante che renda necessario, secondo il giudizio dell'Agente di Calcolo, un aggiustamento da parte dello stesso Agente di Calcolo ad uno o più parametri dei Certificates, al fine di mantenere sostanzialmente inalterato il valore dei relativi Certificates.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori mediante avviso di borsa gli interventi effettuati ai sensi del presente punto.

- (G) **Eventi Rilevanti** (per i Certificates che hanno come Sottostante un Fondo) - Al verificarsi, relativamente al Sottostante o alla relativa società di gestione, di un Evento Rilevante (come di seguito definito), l'Agente di Calcolo potrà sostituire tale Sottostante (il "**Sottostante Sostituito**") con altro fondo che abbia una focalizzazione geografica o settoriale analoga a quella del Sottostante Sostituito ed un benchmark ed una durata comparabile (il "**Sottostante Sostitutivo**"). Qualora l'Agente di Calcolo non ritenga possibile individuare un adeguato Sottostante Sostitutivo, individuerà un indice che abbia caratteristiche comparabili a quelle del Sottostante prima che si verificasse l'Evento Rilevante. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere effettuato in buona fede e in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante. Tuttavia, qualora l'Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente che non sia possibile procedere ad una rettifica ai sensi del presente punto, gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates si intenderanno venuti meno e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai portatori dei medesimi un importo in denaro, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates, determinato dall'Agente di Calcolo, basandosi a tal fine, per quanto attiene alla determinazione del valore del Sottostante, sull'ultimo valore disponibile dello stesso o del valore unitario netto delle relative quote prima del verificarsi dell'Evento Rilevante e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

Nonostante quanto previsto nel presente punto (G), in relazione a un Fondo che sia componente di un basket di Sottostanti, l'Agente di Calcolo potrà, senza averne l'obbligo, riallocare il valore del Fondo, calcolato in base all'ultimo livello disponibile dello stesso prima che si verificasse l'Evento Rilevante, sugli altri Fondi che compongono il basket con un criterio proporzionale al peso di tali Fondi nel basket stesso. L'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere effettuato in buona fede e in tempi ragionevolmente brevi e dovrà essere informato a metodologie quanto più possibile oggettive e di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti dell'Evento Rilevante. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo.

Ai fini del presente punto (G) un Evento Rilevante (l' "**Evento Rilevante**") si intende essere:

- a) una modifica degli obiettivi o delle politiche di investimento di un Fondo che l'Agente di Calcolo ritiene rilevante;
- b) una modifica della valuta in cui è denominato un Fondo;
- c) una fusione del Fondo con un altro Fondo o una scissione del Fondo ovvero una previsione di tale fusione o scissione;
- (d) la cessazione, la liquidazione o comunque l'estinzione del Fondo ovvero lo scioglimento o l'assoggettamento del Fondo a procedure consorsuali della relativa società di gestione;
- (e) la violazione, da parte del gestore del Fondo, delle norme e linee guida applicabili all'attività di gestione del Fondo, incluse quelle dedotte nei documenti costitutivi del Fondo e nel relativo regolamento;
- (f) la modifica, rispetto a quello in essere alla Data di Emissione, del regime attinente tasse, bolli, diritti, oneri, imposte, spese relativamente al Fondo o ai beni oggetto degli investimenti del Fondo, avente un impatto significativo, in base alla valutazione dell'Agente di Calcolo, sul valore del Fondo;
- (g) la modifica, rispetto a quella in essere alla Data di Emissione, della metodologia di calcolo del valore unitario netto delle quote del Fondo, avente un impatto significativo, in base alla valutazione dell'Agente di Calcolo, sul valore del Fondo;
- (h) il venire meno o la modifica delle licenze e autorizzazioni necessarie al gestore per lo svolgimento della sua attività di gestione del Fondo secondo le caratteristiche e qualità in essere al momento della Data di Emissione.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori mediante avviso di borsa gli interventi effettuati ai sensi del presente punto.

7.2.2.2.1 Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG CERTIFICATES SU INDICI E AZIONI ITALIANE ED ESTERE”

Articolo 1

I Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni Italiane ed Estere

Il presente regolamento specifico (“**Regolamento Specifico**”) disciplina gli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG CERTIFICATES SU INDICI E AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (“**Mini Future Long Certificates su Indici e Azioni**”, al plurale, e “**Mini Future Long Certificate su Indici e Azioni**”, al singolare, ovvero “**Mini Long su Indici e Azioni**” sia al plurale che al singolare). I Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche indicate nel presente Regolamento Specifico e nel regolamento generale (“**Regolamento Generale**”) accluso al Prospetto di Base di Certificates. Nel caso di esercizio dei Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni ovvero al verificarsi di un Evento di Stop-Loss (come definito all’Articolo 2 del presente Regolamento Specifico), l’Emittente sarà obbligato a pagare al relativo portatore (il “**Portatore**”), per ciascun Mini Long su Indici e Azioni, secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento Specifico, un importo pari a l’Importo Differenziale (come definito all’Articolo 2 del presente Regolamento Specifico).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Specifico i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**Base di Calcolo**” indica: quanto ai Mini Long su Indici e Azioni il cui Sottostante sia denominato in Yen Giapponesi (JPY), 365; quanto ai rimanenti Mini Long su Indici e Azioni, 360;

“**Costo della Provvista**” indica un importo denominato nella Divisa Strike Level determinato a partire dal Giorno di Borsa Aperta immediatamente successivo alla Data di Inizio Quotazione come segue dall’Agente di Calcolo ciascun Giorno di Borsa Aperta (che in appresso nella presente definizione è indicato come il Giorno di Borsa Aperta “i”) e comunicato alla Borsa Italiana S.p.A.:

Current Strike Level del precedente Giorno di Borsa Aperta [che in appresso nella presente definizione è indicato come il Giorno di Borsa Aperta “(i-1)”], moltiplicato per:

$$\frac{\text{giorni}_i * (r_{(i-1)} + Spread)}{\text{Base di Calcolo}}$$

Dove:

- “giorni_i” corrisponde al numero di giorni di calendario compresi tra il Giorno di Borsa Aperta “i” (incluso) ed il Giorno di Borsa Aperta “(i-1) (escluso)”;
- “ $r_{(i-1)}$ ” corrisponde al Tasso Prevalente del Giorno di Borsa Aperta “(i-1)”;
- “Spread” ha il significato di cui alla corrispondente definizione riprodotta in questo Articolo;
- “Base di Calcolo” ha il significato di cui alla corrispondente definizione riprodotta in questo Articolo;

“**Current Strike Level**” indica, alla Data di Inizio Quotazione, l’Initial Current Strike Level e, dal Giorno di Borsa Aperta successivo a tale data, un importo denominato nella Divisa Strike Level, soggetto agli aggiustamenti di cui all’Articolo 13 del Regolamento Generale, determinato come segue dall’Agente di Calcolo ciascun Giorno di Borsa Aperta e comunicato a Borsa Italiana S.p.A.:

- (a) con riferimento ai Mini Long su Indici relativi a quegli Indici per i quali lo Sponsor nel calcolare l’Indice tiene conto dell’eventuale stacco di dividendi:
- (i) Current Strike Level del precedente Giorno di Borsa Aperta, più
 - (ii) Costo della Provvista del corrente Giorno di Borsa Aperta.
- (b) con riferimento ai Mini Long su Indici relativi a tutti gli altri Indici ed ai Mini Long su Azioni:
- (i) Current Strike Level del precedente Giorno di Borsa Aperta; più
 - (ii) Costo della Provvista del corrente Giorno di Borsa Aperta; meno
 - (iii) i Dividendi se il relativo primo giorno di ex dividendi cade tra il precedente Giorno di Borsa Aperta (escluso) ed il corrente Giorno di Borsa Aperta (compreso), convertiti nella Divisa Strike Level, ove espressi in una valuta diversa, al tasso di cambio di cui al fixing giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea relativamente al cambio tra la Divisa Strike Level e - se diversa - la valuta dei Dividendi (espresso come un numero di unità della Divisa Strike Level con le quali può essere scambiata la valuta dei Dividendi) del Giorno di Borsa Aperta precedente al primo giorno di ex dividendi. Qualora il suddetto fixing non fosse disponibile, l’Agente di Calcolo si riferirà ad ogni altra fonte possa in buona fede adottare.

Il Current Strike Level sarà di volta in volta pubblicato, con riferimento a ciascuna Serie, sul sito www.abnamromarkets.it. Qualora il Current Strike Level così calcolato risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento, per i Mini Long su Indici, alla unità intera più vicina e 0,5 sarà arrotondato per eccesso e, per i Mini Long su Azioni, al secondo decimale e 0,005 sarà arrotondato per eccesso.

“**Data di Inizio Quotazione**” è il giorno di inizio delle negoziazioni dei Mini Long su Indici e Azioni sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM), come disposto da Borsa Italiana S.p.A. tramite avviso di borsa;

“**Data di Pagamento**” indica, a seconda dei casi, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Prezzo Finale ovvero non oltre il sesto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Stop-Loss;

“**Data di Ricalcolo Livello Stop Loss**” indica (1) il giorno 15 di ogni mese a partire dal giorno 15 immediatamente successivo alla Data di Inizio Quotazione; ovvero (2) il primo giorno di ex dividendi, se

non coincide con il giorno 15 di cui al punto (1) che precede, quando siano stati staccati Dividendi relativi ad un'azione ricompresa in un Indice (diverso da quegli Indici per i quali lo Sponsor nel calcolare l'Indice tiene conto dell'eventuale stacco di dividendi), pari o superiori al 2% del valore corrente dell'Indice all'apertura delle negoziazioni del Giorno di Negoziazione immediatamente precedente al suddetto primo giorno di ex dividendi ovvero siano stati staccati Dividendi relativi ad un'Azione.

Nel caso in cui il giorno di cui al punto (1) ovvero (2) sopra non sia un Giorno di Borsa Aperta, indica il primo Giorno di Borsa Aperta successivo;

“Data di Stop-Loss” indica il Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione in cui si verifica l'Evento di Stop-Loss; solo ai fini dell'individuazione del Current Strike Level per il calcolo dell'Importo Differenziale, qualora l'Evento di Stop-Loss si verifichi tra le ore 00.00 e l'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM), Data di Stop-Loss indica il Giorno di Borsa Aperta immediatamente precedente il Giorno di Negoziazione come sopra individuato.

“Dividendi” indica un importo denominato nella Divisa Strike Level, rilevato dall'Agente di Calcolo, pari ai dividendi staccati in relazione ad una Azione o alle azioni ricomprese in un Indice, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale al tasso percentuale di cui al trattato sulle doppie imposizioni tra il Regno Unito e il Paese in cui ha sede la società che ha staccato i dividendi;

“Divisa Strike Level” indica, con riferimento a ciascuna Serie indicata nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la valuta ivi indicata come tale;

“Evento di Stop-Loss” indica, per i Mini su Indici e su Azioni non quotate in Italia,, che il livello del Sottostante è, in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del relativo Mercato, durante un Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione, pari o inferiore al Livello Stop-Loss e, per i Mini su Azioni quotate in Italia, che il Prezzo di Riferimento è, durante un Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione, pari o inferiore al Livello Stop-Loss;

“Importo Differenziale” indica un importo, per ciascun Mini Long su Indici e Azioni, dal quale dovranno essere sottratte le Spese, determinato dall'Agente di Calcolo applicando la seguente formula:

- (i) a seguito di un Evento di Stop-Loss:
 $(\text{Prezzo di Stop-Loss} - \text{Current Strike Level della Data di Stop Loss}) * \text{Parità};$
- (ii) nel caso di esercizio dei Mini Long su Indici:
 $(\text{Prezzo Finale} - \text{Current Strike Level della Data di Determinazione del Prezzo Finale}) * \text{Parità};$

Tuttavia, l'Importo Differenziale non può essere un valore minore di zero.

L'importo così ottenuto, se denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Pagamento dovrà essere convertito nella Valuta di Pagamento al Tasso di Cambio, in relazione alla circostanza di cui al punto (i) sopra, della Data di Stop Loss e, in relazione alla circostanza di cui al punto (ii) sopra, della Data di Determinazione del Prezzo Finale. Qualora l'Importo Differenziale così calcolato risulti essere una cifra decimale, l'Agente di Calcolo effettuerà un arrotondamento per eccesso o per difetto secondo i criteri indicati nella Tabella riprodotta nella Sezione **“ALTRE INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE”** contenuta nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“Initial Current Strike Level” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, l'importo, denominato nella Divisa Strike Level, ivi indicato come tale;

“**Livello Stop-Loss**” indica, alla Data di Inizio Quotazione, il Livello Stop-Loss Iniziale e, successivamente, un importo denominato nella Divisa Strike Level, soggetto agli aggiustamenti di cui all’Articolo 13 del Regolamento Generale, determinato come segue dall’Agente di Calcolo a ciascuna Data di Ricalcolo Livello Stop-Loss :

- (i) Current Strike Level della corrente Data di Ricalcolo Livello Stop-Loss; più
 - (ii) Percentuale Stop-Loss * Current Strike Level della corrente Data di Ricalcolo Livello Stop-Loss.
- Qualora il Livello Stop-Loss così calcolato risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento, per i Mini Long su Indici, alla unità intera superiore e, per i Mini Long su Azioni, al secondo decimale superiore.

Il Livello Stop-Loss sarà di volta in volta pubblicato, con riferimento a ciascuna Serie, sul sito www.abnamromarkets.it e comunicato a Borsa Italiana S.p.A.;

“**Livello Stop-Loss Iniziale**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, l’importo, denominato nella Divisa Strike Level, ivi indicato come tale;

“**Parità**” indica, salvo aggiustamenti di cui all’Articolo 13 del regolamento Generale, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, il valore ivi indicato come tale;

“**Percentuale Stop-Loss**” indica, con riferimento a ciascuna Serie, il valore percentuale, che resterà immutato per tutta la durata dei Mini Long su Indici, indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Periodo di Osservazione**” indica il periodo compreso tra la Data di Inizio Quotazione (inclusa) e la Data di Scadenza (esclusa);

“**Prezzo di Stop-Loss**” indica un importo denominato nella Divisa Strike Level, come determinato dall’Agente di Calcolo, pari a il livello più basso del Sottostante alla Data di Stop-Loss.

Il Prezzo di Stop-Loss verrà comunicato ai Portatori tramite avviso di borsa e pubblicazione sul sito www.abnamromarkets.it entro e non oltre il Giorno Lavorativo successivo alla Data di di Stop-Loss;

“**Sottostante**” indica le Azioni e/o gli Indici indicati nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive alla voce “Sottostante”;

“**Spread**” indica, con riferimento a ciascuna Serie, il valore percentuale su base annuale, che resterà immutato per tutta la durata dei Mini Long su Indici e Azioni, indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Tasso Prevalente**” indica il tasso LIBOR *overnight* per i depositi nella Divisa Strike Level, come pubblicato alla pagina Bloomberg “BBAM”. Qualora il suddetto tasso non fosse disponibile, l’Agente di Calcolo si riferirà ad ogni altra fonte possa in buona fede adottare.

Gli altri termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Regolamento Specifico e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Specifico medesimo. I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente Regolamento Specifico avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento Generale.

Articolo 3

Esercizio dei Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni e rinuncia

- **Esercizio** – I Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni sono esercitabili solo alla Data di Scadenza. L'esercizio dei Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni alla Data di Scadenza è automatico. Conseguentemente i Portatori saranno creditori dell'Importo Differenziale (nel caso in cui lo stesso sia positivo) senza necessità di esercitare i Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni. Conformemente alle norme contenute nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., dal terzo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Scadenza i Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni non saranno più negoziabili sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM).
- **Evento di Stop-Loss** - Al verificarsi dell'Evento di Stop-Loss, i Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni si estingueranno automaticamente alla Data di Stop-Loss nell'ora, minuto, secondo in cui si verifica l'Evento di Stop-Loss e l'Emittente comunicherà tempestivamente ai Portatori che si è verificato un Evento di Stop-Loss tramite avviso di borsa e, entro e non oltre il termine indicato all'Articolo 2 per la comunicazione del Prezzo di Stop-Loss, tramite pubblicazione sul sito www.abnamromarkets.it. I Portatori saranno creditori dell'Importo Differenziale (nel caso in cui lo stesso sia positivo) senza necessità di esercitare i Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni. Previa tempestiva comunicazione da parte dell'Emittente del verificarsi dell'Evento di Stop Loss, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la sospensione dei Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni alla stessa Data di Stop-Loss e la revoca dei Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni dalla negoziazioni.
- **Esclusione di responsabilità** - Salvo i casi di colpa grave o dolo, né l'Emittente né l'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) saranno responsabili per errori o omissioni nel calcolo dell'Importo Differenziale.
- **Pagamento** - Ciascun Mini Futures Long Certificate su Indici e Azioni dà diritto al Portatore di ricevere l'Importo Differenziale dall'Emittente alla Data di Pagamento. Qualora tale data non dovesse essere un Giorno di Pagamento, l'Importo Differenziale sarà accreditato il primo Giorno di Pagamento successivo alla suddetta data e su tale Importo Differenziale non matureranno interessi o altri diritti.
- **Metodo di pagamento** - L'Emittente verserà l'Importo Differenziale attraverso accredito sul conto che il Portatore detiene presso l'Intermediario Aderente sul cui "conto terzi", acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati i Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni. Il pagamento di qualsiasi importo sarà soggetto a tutti gli adempimenti fiscali e legali riferibili al medesimo.
- **Spese** – Tutte le Spese relative a ciascun Mini Futures Long Certificate su Indici e Azioni sono ad esclusivo carico dei Portatori.
- **Esercizio e rischio di regolamento** – Gli adempimenti connessi all'Esercizio ed al regolamento dei Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni sono soggetti alla relativa normativa applicabile nel corrispondente periodo e né l'Emittente né qualsiasi Agente di Regolamento

saranno responsabili se non fossero in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a causa di tale normativa.

- **Rinuncia al pagamento dell'Importo Differenziale** - Sia nel caso di Esercizio, sia nel caso di Evento di Stop-Loss, il Portatore ha facoltà di rinunciare a ricevere dall'Emittente l'Importo Differenziale. La dichiarazione di rinuncia a ricevere l'Importo Differenziale (la “**Dichiarazione di Rinuncia**”), compilata secondo il modello allegato alla Nota Informativa di Certificates e contenente tutti gli elementi identificativi i Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni interessati, deve pervenire via fax all'Emittente, all'Agente di Regolamento e all'Intermediario Aderente sul cui “conto terzi”, acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati i Mini Futures Long Certificates su Indici e Azioni. La Dichiarazione di Rinuncia deve pervenire via fax, qualora si sia verificato un Evento di Stop-Loss, entro le ore 10.00 del secondo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Stop-Loss; e, in tutti gli altri casi, la Dichiarazione di Rinuncia deve pervenire via fax, in relazione ai Mini Futures Long Certificates su Indici relativi agli Indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, entro le ore 10.00, salvo ritardi nella determinazione del valore del relativo Indice per quanto ipotizzato all'Articolo 2 del Regolamento Generale alla definizione di “Prezzo Finale”, della Data di Determinazione del Prezzo Finale, ed, in relazione ai Mini Futures Long Certificates su Indici relativi ai rimanenti Indici ed ai Mini Futures Long Certificates su Azioni, entro le ore 10.00 del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Prezzo Finale.